



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 131 del 26/08/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1738

Cont. 230/11/RO – Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Ricorso Comune di Nardò c/ Regione Puglia, ASL LE, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute - Costituzione in giudizio. - Ratifica incarico difensivo a legali interni Avv. Adriana Shiroka e Avv. Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- Con ricorso introduttivo dinanzi al Tar Sez. Lecce, notificato il 31.01.2011, il Comune di Nardò ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione della Giunta Regionale n. 2791 del 15.12.2010 con la quale la Regione Puglia ha adottato, con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 44, III comma, dello Statuto Regionale, il "Regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l'anno 2010" n. 18 del 16.12.2010, pubblicato sul BUR Puglia n. 188 suppl. del 17.12.2010, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare della D.G.R. n. 2624 del 30.11.2010 avente ad oggetto "Accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Puglia per l'approvazione del Piano di rientro di riqualificazione e di riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della L. 30.12.2004 n. 311 – Approvazione", pubblicata sul BUR Puglia n. 182 del 6.12.2010;
- Con atto di intervento ad adiuvandum notificato in data 15 febbraio 2011 è intervenuto in giudizio il Comitato di salute civica "Spes Civium" – Nardò;
- Con motivi aggiunti, notificati in data 1° aprile 2011 il Comune di Nardò ha chiesto, inoltre, l'annullamento della deliberazione n. 23 del 14/03/2011 del Commissario Straordinario della ASL di Lecce contenente disposizioni esecutive ed attuative del regolamento di riordino della rete ospedaliera e della deliberazione della ASL di Lecce n. 21 del 14.03.2011;
- La Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., si costituiva in giudizio con atto di costituzione e memoria difensiva depositata il 26.02.2011, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare e della domanda, mentre l'Avvocatura distrettuale di Stato si costituiva eccependo l'incompetenza territoriale del TAR di Lecce;
- Trasmessi gli atti processuali presso il TAR Puglia-Sede di Bari, quest'ultimo, con l'ordinanza presidenziale n. 150/2011, ha attribuito alla propria competenza il ricorso incardinandolo al n. 540/2011 R.G;

- l'istanza cautelare, formulata in via incidentale dalle ricorrenti, veniva discussa nella camera di consiglio del 5 maggio 2011;
- il TAR Puglia, Sede di Bari, con ordinanza n. 417/2011 depositata in data 6 maggio 2011, respingeva l'istanza incidentale cautelare compensando le spese di giudizio;
- con atto di appello notificato in data 24 giugno 2011, il Comune ricorrente impugnava la predetta ordinanza;
- ravvisandosi l'opportunità della costituzione nel giudizio di appello, stante l'esito favorevole della fase cautelare del giudizio di primo grado, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 15.07.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Adriana Shiroka e Mariangela Rosato;
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia e per l'espletamento del medesimo matura il compenso per un'unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge;
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi. (valore della controversia: indeterminabile di particolare importanza; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, illustrato in premessa, a mezzo degli avv.ti Adriana Shiroka e Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio

2010 e nella circolare applicativa n.2/2010; -l'incarico difensivo, ratificato con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma del regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola